



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUTO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

Deliberazione n. 150/2021
del Consiglio direttivo dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari - Oristano

Oggetto:

Revoca sospensione temporanea del professionista sanitario C. R. di cui alla delibera n. 118/2021

Il giorno 13/09/2021 presso la sede legale dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari - Oristano

**Il Consiglio direttivo
verbale n. 54 (13/09/2021)**

Componenti	Assenti	Presenti
Porru Maria		Porru Maria
Attanasio Antonio		Attanasio Antonio
Bonzanini Marina		Bonzanini Marina
Orgiana Carlo		Orgiana Carlo
Murru Sergio		Murru Sergio
Serra Simona		Serra Simona
Deiana Francesco	Deiana Francesco	
Ligas Domenico	Ligas Domenico	

Constatata la presenza del numero legale

Adotta il seguente provvedimento con voti

Componenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Porru Maria	Porru Maria		
Attanasio Antonio	Attanasio Antonio		
Bonzanini Marina	Bonzanini Marina		
Orgiana Carlo	Orgiana Carlo		
Murru Sergio	Murru Sergio		
Serra Simona	Serra Simona		

Favorevoli: 06 (sei)
Contrari: 00 (zero)
Astenuti: 00 (zero)



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

Il Consiglio direttivo

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 31 del 07/12/2018, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 / capo I e capo II del DLgsCPS n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, **convocato** con nota prot. 95 del 10/09/2021

visto

- il DLgsCPS n. 233/1946 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR n. 221/1950;
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge n. 3/2018;
- il DL n. 44/2021 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*".
- la legge 28 maggio 2021, n. 76 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";

richiamato

- l'art. 4 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*";
- l'art. 4 della legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*";
- la nota del Ministero della Salute, Direzione generale professioni sanitarie, del 17 giugno 2021, prot. n. 32479-P, con oggetto "Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art. 4, comma 7, decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021, n. 76";
- la delibera n. 118/2021 verbale n. 28 relativa alla sospensione temporanea del professionista sanitario C. R. per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del DL 1 aprile 2021, n. 44;

premess

- che con delibera n. 118/2021 verbale N. 28/2021 **il Consiglio direttivo** ha dichiarato la sospensione dall'esercizio della professione FISIOTERAPISTA del professionista sanitario C. R. per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del DL 1 aprile 2021, n. 44 e della legge n. 76/2021;
- che l'art. 4, c. 9 del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021*";

preso atto

della comunicazione (prot. PG/2021/16178 del 09/09/2021) dell'ARNAS BROTZU relativa all'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del professionista sanitario C. R. iscritto a questo Ordine con n. iscrizione 734 del 05/03/2019,



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

dichiara

la revoca della sospensione temporanea dall'esercizio della professione FISIOTERAPISTA del professionista sanitario C. R. pronunciata con delibera n. 118/2021,

delibera

di notificare all'interessato la suddetta revoca e di procedere all'annotazione sull'albo.

Nei confronti del presente provvedimento di sospensione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Marina Bonzanini

Il Presidente

Maria Porru